

Su questo articolo è iscritto l'onorevole De Felice, il quale ha presentato il seguente emendamento:

Al 2° comma aggiungere: che verranno presentate alla Camera nel termine di sei mesi.

L'onorevole De Felice ha facoltà di parlare.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Una semplice raccomandazione all'onorevole ministro il quale sa quanti voti sono stati fatti per le linee dell'Australia e quanto sia urgente istituirle. Ora io col mio emendamento non faccio che assegnare un limite necessario alla presentazione della legge. Se l'onorevole ministro crede che 6 mesi non siano sufficienti al mantenimento della promessa assunta dal disegno di legge, li porti anche a dodici: ma è necessario che un limite sia stabilito.

PANTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PANTANO. Io vorrei fare una semplice osservazione che si riferisce alla forma dell'articolo. Qui si dice: « alle comunicazioni periodiche per Giava si provvederà come al presente ». Questo vuol dire che si provvederà come si fa ora, ma mi pare che la dizione sia infelice ed invece di dire: *come al presente* si potrebbe dire: *come si provvede attualmente*.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Diciamo pure: *come si provvede attualmente*.

Se l'onorevole De Felice-Giuffrida ha fiducia nelle parole del Governo credo che non vorrà insistere nella determinazione del termine. D'altra parte, egli che ha tanta esperienza parlamentare, sa quale valore abbiano questi benedetti termini.

Il Governo si occupa di questa questione come ebbi già a dichiarare nella discussione generale: noi studieremo il problema delle linee di navigazione per l'Australia e per il Congo; ma evidentemente è una questione complessa che richiede uno studio molto accurato e quindi non è il caso di accettare termini perentori.

Prego perciò l'onorevole De Felice-Giuffrida di non insistere nella sua proposta.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Allora il mio emendamento valga almeno come raccomandazione affinché lo studio sia breve.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Orlando Salvatore.

ORLANDO SALVATORE. L'osservazione dell'onorevole Pantano non mi pare fuori di luogo perchè, se la memoria non mi tradisce, adesso queste comunicazioni sono fatte con la compagnia del Norddeutscher-Lloyd-Bremer.

Se lasciamo le parole: « si provvederà come al presente » che cosa intendiamo? Di affidare per 20 anni ancora tale servizio a quella compagnia?

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Il contratto con la compagnia Norddeutscher-Lloyd-Bremer può essere denunziato di anno in anno; quindi il Governo ha piena libertà di agire, perchè si provvede mediante un contratto con una compagnia speciale.

ORLANDO SALVATORE. Ma è troppo tassativo: come al presente!

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Io proporrei di cancellare addirittura queste parole.

Siccome c'è un contratto, non è il caso di dir nulla nella legge.

Voci. Sopprimiamole.

PRESIDENTE. Allora sopprimiamo il primo capoverso. Con questa modificazione pongo a partito l'articolo 26.

(È approvato).

Art. 27.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge saranno determinate dalle autorità marittime locali le tariffe di imbarco e di sbarco per i passeggeri e le merci in tutti i porti del Regno, in modo possibilmente uniforme, udite le Camere di commercio competenti, fatta però riserva per le disposizioni contenute nella legge del 12 febbraio 1903, n. 50 per l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova e di altri Consorzi che potranno essere istituiti durante il periodo delle Convenzioni.

Le tariffe stabilite potranno, occorrendo, essere modificate con la stessa procedura.

A questo articolo 27 l'onorevole De Felice-Giuffrida proponeva di aggiungere le parole: « in modo possibilmente uniforme » dopo le parole: « le tariffe d'imbarco e di sbarco »; ma questa modificazione è già stata accolta dal Ministero e dalla Commissione.

DE FELICE-GIUFFRIDA. È stata accolta? Allora ringrazio.